

Codice A1618A

D.D. 17 aprile 2023, n. 275

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per realizzazione opere di drenaggio per impianto nuovo vigneto- Richiedente: Sig. Sismonda Emiliano (C.F. omissis). Località: Ravinali - comune di RODDI (CN).



ATTO DD 275/A1618A/2023

DEL 17/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per realizzazione opere di drenaggio per impianto nuovo vigneto- Richiedente: Sig. Sismonda Emiliano (C.F. omissis). Località: Ravinali - comune di RODDI (CN).

1. PREMESSO CHE:

- in data 23/09/2022 prot. n. 114267 è pervenuta dallo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" l'istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, presentata dal Sig. Sismonda Emiliano (C.F. omissis) residente in V.le Europa, 32 Grinzane Cavour (CN) per realizzazione opere di drenaggio per impianto nuovo vigneto in Comune di Roddi (CN), località Ravinali, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;

- il lotto oggetto di intervento è individuato catastalmente sul Foglio 11 del Comune di Roddi mappali n.ri 60, 526;

2. CONSIDERATO CHE:

- l'intervento previsto interessa una superficie non boscata di 6.000 m², con volume totale comprensivo di scavi e riporti (per livellamento terreni e trincee drenanti) pari a 484,80 m³;

- l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e LL.RR. 04/2009 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. RICHIAMATA la nota prot. n. 119463 del 04/10/2022 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4 VISTO il **parere geologico favorevole**, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota in data 30/03/2023 ns/prot. n. 46887, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale;

5. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- ai sensi dei commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della L.R. n. 4/2009, sulla base della documentazione presente agli atti, si ritiene l'intervento in oggetto non soggetto a compensazione in quanto non comporta trasformazione di superficie boscata;

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, aggiornata con D.D. 149/A1614A/2021 del 18/03/2021, il titolare dell'autorizzazione ha versato le dovute spese d'istruttoria pari a € 256,00;

6. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

7. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

8. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

9. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo"; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

DATO ATTO altresì che il procedimento non si è concluso nei termini previsti per motivi in parte connessi alla riorganizzazione delle strutture regionali, secondo quanto disposto con la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";

determina

A. DI APPROVARE le premesse e l'allegato parere geologico quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, il Sig. Sismondi Emiliano (C.F. omissis), residente in Viale Europa 31 Grinzane Cavour (CN), ad effettuare modifiche/trasformazioni d'uso del suolo nel comune di Roddi (CN), località Ravinali, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, individuata catastalmente nel Comune di Roddi al Foglio 11 mappali 60 e 526 su una superficie non boscata di 6.000 m², con volume totale comprensivo di scavi e riporti (per livellamento terreni e trincee drenanti) pari a 484,80 m³;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo";

- ha validità di **36 (trentasei) mesi** a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo"; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 non è tenuto al versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- ai sensi dei commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della L.R. 4/2009, sulla base della documentazione presente agli atti, non è tenuto agli obblighi di compensazione in quanto non comporta trasformazione di superficie boscata;

- in caso di qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato dovrà comunicarlo alla Regione Piemonte tramite apposita domanda ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare la modifica sostanziale delle opere, che comporti variazioni qualitative e/o quantitative al progetto approvato;

- è tenuto a dare comunicazione d'inizio lavori a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;

- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore

scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" per gli adempimenti di competenza ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati.

F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

G. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE
(A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

Protocollo (*) /A1816A

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 921.2023C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente,
Governo e Tutela del Territorio
Settore tecnico Piemonte Sud
tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: RD. 3267/1923. L.R. 45/89. Circolare P.G.R. 31/08/2018, n. 3/AMB.
Richiesta di autorizzazione per nuovo vigneto in Comune di Roddi, loc. Ravinali, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.
Proponente: Sismonda Emiliano.
Parere geologico – tecnico.

Facendo seguito alla ricezione della documentazione integrativa a completamento della documentazione minima di progetto ai sensi della D.D. 368/2018, pervenuta dal progettista delegato dall'istante in data 23/01/2023 prot. 2785, inerente l'istruttoria geologico – tecnica richiesta dal Settore Tecnico Piemonte Sud in data 05/10/2022 ns. prot. 42234, per quanto di competenza è stata esaminata la seguente documentazione:

- ✓ Relazione Tecnica (ottobre 2022, Dott. Ing. Antonio Milano)
- ✓ Relazione geologica (ottobre 2022, Geol. Bernardino Allasia)
- ✓ Progetto definitivo con elaborati grafici (Ottobre 2022, Dott. Ing. Antonio Milano);
- ✓ Documentazione Fotografica (Ottobre 2022, Dott. Ing. Antonio Milano);
- ✓ Documentazione integrativa completamento progetto: planimetria di rilievo - progetto con indicato il sistema di regimazione delle acque e le sezioni di rilievo – progetto (gennaio 2023, Dott. Ing. Antonio Milano).

Il progetto consiste, in sintesi, in un intervento propedeutico alla realizzazione di un vigneto su una superficie oggetto di modifica di circa 6.000,00 m² con volume totale comprensivo di scavi e riporti (per livellamento terreni e trincee drenanti) pari a 485,00 m³.

Il modello geotecnico di riferimento risulta costituito da due orizzonti costituiti superficialmente da terreno limoso-sabbioso (3,00 – 3,50 m.) e più in profondità da marne e arenarie; non sono presenti aree inondabili; sono presenti aree in frana (da PRGC adeguato al PAI); l'intervento non reca comunque pregiudizio per la stabilità dei pendii e risulta compatibile con le condizioni di equilibrio idrogeologico e idraulico, a condizione del rispetto del progetto e delle prescrizioni che si riportano di seguito.

L'istruttoria, esclusivamente inerente gli specifici aspetti idrogeologici di competenza sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Si esprime pertanto parere favorevole per quanto di competenza ai sensi della LR 45/1989 ad effettuare, da parte del Sig. Sismonda Emiliano modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo ai fini dell'impianto di un vigneto, per una superficie complessiva di circa 6.000 m², movimenti terra (sommando scavi e riporti) pari a circa 485,00 m³ su terreni catastalmente individuati al Foglio 11 mappali 60 – 526, a condizione del rispetto del progetto che si conserva agli atti e delle seguenti prescrizioni:

- 1. dovranno essere rispettate tutte le indicazioni operative contenute nella relazione geologica di progetto;**
- 2. gli interventi di sistemazione del pendio, di regimazione e drenaggio delle acque dovranno essere eseguiti nel rispetto del progetto definitivo;**
- 3. le lavorazioni agricole non potranno spingersi oltre gli 80 centimetri di profondità;**
- 4. a conclusione degli interventi tutta la superficie dovrà essere protetta mediante semina di specie erbacee idonee, che garantiscano l'inerbimento permanente delle interfile del vigneto;**
- 5. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, anche per la zona di valle (nel recettore finale e verso le zone di valle in corrispondenza della strada esistente) con particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi;**
- 6. eventuali fenomeni d'instabilità in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;**
- 7. i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area;**
- 8. nella gestione dei terreni di scavo (e dei materiali da demolizione) dovrà essere rispettato quanto previsto dal DPR 120/2017 e s.m.i.;**
- 9. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere ottenuto il nulla osta del Comune (o gestore della strada vicinale) per lo scarico delle acque finale nel fosso esistente.**

Restando in attesa del Provvedimento finale ed a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Bruno IFRIGERIO

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

Referenti:

*geol. M. BROVERO - arch. M. ROZIO
CORSO KENNEDY 7 BIS
12100 CUNEO
TEL. 0171.321911*